

# ASSENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE

Dal "Regolamento d'istituto" (Titolo II):

## Art. 2 Numero massimo di assenze consentite

"Obbligo di frequenza Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è prevista la frequenza di almeno **tre quarti dell'orario annuale personalizzato ovvero del monte ore annuale delle lezioni curriculari obbligatorie** (art.14, comma 7 DPR 122/2009 – Regolamento sulla valutazione. CM 20 del 4 marzo 2011).

	Classi	Monte ore annuo complessivo obbligatorio da ordinamento		Numero minimo ore di presenza a Scuola richiesto per validità anno scolastico	
Liceo linguistico	1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup>	891	858*	668	635*
	3 <sup>a</sup> , 4 <sup>a</sup> e 5 <sup>a</sup>	990	957*	743	710*
Liceo scientifico	1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup>	891	858*	668	635*
	3 <sup>a</sup> , 4 <sup>a</sup> e 5 <sup>a</sup>	990	957*	743	710*
Liceo scienze umane / scienze umane economico sociale	1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup>	891	858*	668	635*
	3 <sup>a</sup> , 4 <sup>a</sup> e 5 <sup>a</sup>	990	957*	743	710*

\*studenti non avvalentesi dell'insegnamento IRC (religione).

Deroghe previste dalla C.M. N. 20/2011:

- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati
- Terapie e/o cure programmate
- Donazioni di sangue
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da associazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n.101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione della Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Il Collegio docenti ha stabilito i seguenti criteri di deroga al numero massimo di assenze (delibera n. 8 – Verbale del Collegio Docenti n. 70 del 2/9/2013)

- comprovati,gravi motivi di salute
- sport agonistico certificato
- situazioni disagiati sociali e familiari documentate fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente"

## Art.4 Ingressi in ritardo

"Gli studenti che giungono a scuola in ritardo possono essere ammessi in classe soltanto con l'autorizzazione della Presidenza, della Vicepresidenza e/o dei docenti referenti delle sedi succursali

e/o dei docenti di classe. Non sono consentiti ingressi oltre l'inizio della seconda ora se non per gravi e documentati motivi (...) **Gli ingressi in ritardo non possono essere più di 12 (5 nel trimestre + 7 nel pentamestre) durante l'intero anno scolastico**; raggiunto tale numero, l'ingresso in classe non è consentito: lo studente svolge attività individuale di studio nell'atrio dell'istituto fino al prelevamento da parte di un genitore/tutore o persona delegata. I maggiorenni non potranno rimanere nell'Istituto."

### **Art.5 Permessi di uscita anticipata**

"Gli studenti possono lasciare l'Istituto prima del termine dell'attività scolastica solo in casi eccezionali e di effettiva necessità. Tali **permessi di uscita anticipata, non più di 10 (4 nel trimestre +6 nel pentamestre) nell'arco dell'anno scolastico**, sono accordati agli alunni minorenni dal Dirigente Scolastico e/o dai suoi collaboratori e/o dal docente della classe solo in presenza di un genitore o di persona legalmente delegata: la delega dovrà essere depositata in Istituto all'inizio dell'anno scolastico e comunque precedentemente alla richiesta, dal genitore/tutore che consegnerà in Segreteria la delega al ritiro dello studente alle persone delegate con fotocopia di documenti personali firmati e datati (I delegati devono essere maggiorenni)."